

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE RUSSO
VIA OTTAVIANO n. 9 – 00192 ROMA
Tel 06.45471649 – Fax 06.45471649
PEC: salvatorerusso@legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Per la Sig.ra Sonja Anna MAHR, nata a Salisburgo (Austria EE) il 03/08/1982, residente in Roma nella Via Apuania n. 16, C.F. MHR SJN82M43Z102J, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Russo, C.F. RSSSVT75A10C002O, PEC: salvatorerusso@legalmail.it, elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in Roma alla Via Ottaviano n. 9

- Ricorrente

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

- **D'ALESIO LOREDANA**, residente in Aquino (FR), nella Via G. Marconi snc, CAP 03031, concorrente per la classe concorsuale AA00 Scuola Infanzia nella Regione Lazio

- Controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

- delle graduatorie di merito definitive, pubblicate con decreto dell'USR n. 6 del 17/01/2014, anch'esso impugnato, della **procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti** di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per **la classe concorsuale AA00 Scuola Infanzia della Regione Lazio**, nelle parti in cui tali graduatorie attribuiscono alla ricorrente punti 67 anziché 72 punti, a causa di una erronea valutazione dei titoli dichiarati;

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La ricorrente ha presentato **domanda di partecipazione al concorso a cattedre**, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 per la classe di concorso AA00.

2. Ai sensi dell'**art. 4 del bando** pubblicato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, **“DICHIARAZIONE, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI”**:

- a) **comma 1:** *“I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa ripartizione dei punteggi è riportata nell’Allegato n. 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. I suddetti titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione”.*
- b) **comma 2:** *“La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;*
- c) (...)
- d) **comma 5:** *“Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 20 punti. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascun titolo”.*

3. Stante il chiaro tenore letterale del suddetto bando - **“Nella domanda (...) i candidati devono dichiarare: (...) n) i titoli valutabili”** - La ricorrente, quando ha compilato la domanda di partecipazione al concorso sul sito internet di *istanze online*, **ha espressamente dichiarato l'Abilitazione specifica conseguita attraverso titolo professionale conseguito presso un paese dell'Unione Europea (Austria) con votazione equiparata pari a 94,60/100 riconosciuto dal MIUR con Decreto 13/12/2010 prot. n. 9006 (Reife-und Diplompruefungszeugnis conseguito presso Private Bildungsanstalt Fuer Kindergartenpaedagogik der Franziskanerinnen/Voecklabruck) conseguito il 29/06/2001 quale titolo di accesso al concorso nella domanda di partecipazione (SEZIONE C – DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO) con relativo voto finale conseguito (94,60/100).**

4. In palese violazione del suddetto principio che prevedeva la dichiarazione dei titoli direttamente nella domanda di partecipazione al concorso affermato dal Bando, il MIUR **ha richiesto un'aggiuntiva dichiarazione dei titoli valutabili.**

5. Ciò che sicuramente emerge, tuttavia, è che **il punteggio del titolo dichiarato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso, secondo la sopra citata tabella di valutazione, doveva essere attribuito a l'Abilitazione specifica conseguita attraverso titolo professionale conseguito presso un paese dell'Unione Europea posseduta essendo questo titolo di accesso alla classe di concorso d'interesse ed espressamente dichiarata dall'interessata nella domanda di partecipazione al concorso (SEZIONE C: DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO).**

6. La ricorrente, entro il termine dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ha proposto reclamo all'USR Lazio avverso la mancata valutazione del titolo dichiarato per il possesso dell'Abilitazione specifica conseguita attraverso titolo professionale conseguito presso un paese dell'Unione Europea; titolo dichiarato espressamente nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Detto titolo, espressamente previsto nella tabella valutazione Titoli allegato 4 al DDG n. 82/2012 – e precisamente al punto A.1.2 – doveva dare adito all'attribuzione di punti 5 per i titoli posseduti essendo stato conseguito con la votazione di 94,60/100 per cui era prevista, appunto, l'attribuzione di punti 5.

Analizzando la posizione della ricorrente, dunque, è possibile affermare quanto segue:

Punteggio complessivo attribuito dalla commissione per i Titoli posseduti: ZERO

Punteggio complessivo corretto: 5,00

MOTIVI: VIOLAZIONE DEL PUNTO A.1.2 DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E CONSEGUENTE CALCOLO CORRETTO DEL PUNTEGGIO:

1. Titolo dichiarato l'Abilitazione specifica conseguita attraverso titolo professionale conseguito presso un paese dell'Unione Europea con relativo voto finale conseguito (94,60/100): PUNTI DA ATTIBUIRE: 5

La tabella di valutazione titoli “Allegato 4” del D.M. 82/2012 alla voce A.1.2 attribuisce punti 5 ai titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

Per i motivi sopra esposti, dunque, le **graduatorie di merito definitive** della **procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti** di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per la **classe di concorso AA00 Scuola Infanzia**

della Regione Lazio, non sono corrette e devono essere riformulate nelle parti in cui, **a causa di una erronea valutazione dei titoli dichiarati dalla candidata, non attribuiscono alla ricorrente i 5,00 punti spettanti per il titolo di accesso al concorso (Abilitazione specifica conseguita attraverso titolo professionale conseguito presso un paese dell'Unione Europea)**.

Le suddette determinazioni sono illegittime per i seguenti

MOTIVI

2. VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DEL BANDO;
3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI REGOLARIZZAZIONE E DEL DOVERE DI SOCCORSO DI CUI ALL' ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241
5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO;

La ricorrente, invero, ha dichiarato il titolo in suo possesso **entro i termini prescritti e in pedissequa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 del bando** pubblicato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012.

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto bando, infatti, *“I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on line. (comma 3). Ai fini del comma 3, i candidati utilizzano la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero (...) **a partire dal 6 ottobre 2012.** (comma 4). Nella domanda (...) i candidati **devono dichiarare (...) il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'articolo 12. (comma 6)**”*

Ebbene, con tutt'evidenza, la ricorrente ha correttamente provveduto a **compilare la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in cui era espressamente richiesto di dichiarare il titolo di accesso posseduto con il relativo voto finale.**

Il MIUR, dunque, richiedendo un'ulteriore dichiarazione dei titoli valutabili in cui pretendeva che il candidato duplicasse la dichiarazione anche del titolo di accesso già dichiarato nella domanda, **ha chiaramente violato le prescrizioni del Bando, secondo il quale “Nella domanda – n.d.r. trasmissibile attraverso la procedura informatica POLIS **a partire dal 6 ottobre 2012.** – i candidati devono dichiarare (...) il possesso dei titoli valutabili”**.

*

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL'1, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990.

Con la propria condotta il MIUR ha, inoltre, violato il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, enunciato nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e specificato in altre disposizioni particolari della stessa legge n. 241, quali l'articolo 2, comma 4 e l'art. 18, comma 2.

Tale principio costituisce una specificazione delle regole di economicità ed efficacia, in virtù della quale, “**la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento** se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”.

I predetti principi concorrono dunque ad assicurare **un procedimento che sia rispettoso della dignità del cittadino che non deve subire richieste vessatorie, defatigatorie, ed inutili da parte dei pubblici uffici**. Richiedere per ben due volte (prima nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO e, poi, nella DICHIARAZIONE DEI TITOLI VALUTABILI) la dichiarazione del medesimo titolo (che costituisce peraltro titolo di accesso alla classe di concorso di interesse della ricorrente e senza il quale la stessa non avrebbe neanche potuto partecipare al concorso) non sembra rientrare nel suddetto principio di non aggravamento del procedimento amministrativo.

*

IL COMPORTAMENTO DELLA P.A. RESISTENTE HA, INOLTRE, VIOLATO IL PRINCIPIO DI REGOLARIZZAZIONE E IL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL' ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Non consentendo la valutazione del titolo dichiarato dalla ricorrente, entro i termini prescritti dal bando, nella domanda di partecipazione, il MIUR ha inoltre violato il principio di regolarizzazione e il dovere di soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 7 agosto 1990, n. 241.

L'istituto dell'integrazione documentale è destinato a supplire a carenze della **documentazione irregolare**.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, “*la regolarizzazione (...) permette al candidato di porre rimedio a vizi ed errori del documento richiesto già esibito () e la cui sanatoria non ha effetti modificativi sostanziali sull'attestato in ordine ai requisiti cui il documento si riferisce, poiché ne attesta comunque il possesso entro il momento indicato dalla normativa. In tal caso la esibizione della certificazione non al momento richiesto, ma solo successivamente, può essere corretta, senza pregiudicare la certezza del possesso del requisito entro il momento indicato* (Cons. di Stato, sez.VI, n.132/2009).

Inoltre secondo il [Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 14 marzo 2013 n. 1525](#), “*Il solo limite all'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione di documenti imperfetti*

presentati in un concorso per il conferimento di posti di pubblico impiego è costituito dall'esigenza di non vulnerare il principio della par condicio dei concorrenti, mediante l'integrazione dei documenti già prodotti con indicazioni che ne modifichino il contenuto sostanziale".

Osserva la sentenza in esame che nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il **dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati** ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella **distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale**: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo *vulnus* del principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre **alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7 agosto 1990, n. 241.**

Il **principio di regolarizzazione** desumibile da tale normativa, indubbiamente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, è stato, dunque, affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo ai concorsi pubblici, inserendosi tra gli **istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo** soprattutto se si considera che la ricorrente ha esplicitamente dichiarato il titolo posseduto (titolo di accesso alla CdC AA00 Scuola Infanzia) comprensivo del voto finale conseguito direttamente all'interno della domanda di partecipazione al concorso.

*

È, INFINE, INNEGABILE CHE IL MIUR, NELLA FATTISPECIE DEDOTTA IN GIUDIZIO, ABBIA VIOLATO PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

In via del tutto generale può definirsi l'affidamento come lo **stato di fiducia sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza** (Affidamento, voce dell'Enc. giur.).

Con l'affidamento, pertanto, si rappresenta **l'interesse alla tutela di una certa situazione giuridica generata da un comportamento altrui che ha indotto la parte interessata, in buona fede, a confidare nel conseguimento di un dato risultato o sull'esistenza di una certa situazione giuridica.**

I doveri di correttezza e buona fede (buona fede oggettiva), infatti, impongono di tener conto dell'aspettativa altrui (buona fede soggettiva) generata dal proprio comportamento.

In presenza di un affidamento così determinato, **la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato corso.**

I principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento, invero, informano l'intero ordinamento giuridico italiano e quindi, alla stregua del principio di legalità dell'attività

amministrativa, devono improntare anche i rapporti fra amministrazione e cittadino caratterizzati dall'esercizio di poteri autoritativi.

Anche il Consiglio di Stato (CdS, IV, n., 3536/2008), in tal senso, ha affermato che *"nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall' art. 97 della Costituzione, l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al **principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento**".*

*

I suddetti principi non possono non essere applicati alla fattispecie dedotta oggi in giudizio se si considera anche che la ricorrente, nel compilare la domanda di partecipazione al concorso ha espressamente dichiarato nella SEZIONE C il titolo posseduto (**Abilitazione specifica conseguita attraverso titolo professionale conseguito presso un paese dell'Unione Europea**) che le dava accesso alla classe di concorso di interesse.

La ricorrente, dunque, in assoluta buona fede, **nel pieno rispetto del bando**, ha compilato e trasmesso telematicamente la domanda di partecipazione con il titolo di accesso già dichiarato nella SEZIONE C, **confidando in tal modo di aver correttamente e tempestivamente dichiarato il titolo valutabile per la procedura concorsuale al punto A.1.2. Della Tabella valutazione Titoli allegato 4 al DDG n. 82/2012.**

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE

annullare l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando all'amministrazione resistente di procedere alla valutazione del titolo dichiarato dalla ricorrente, entro i termini prescritti dal bando nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, Sezione C: DICHIARAZIONE RELATIVA AL TITOLO DI ACCESSO AL CONCORSO, attribuendo punti 5 per il titolo posseduto relativamente alla Classe di Concorso AAE00 Scuola Infanzia.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato ed è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 32.298,99 come da dichiarazione che si deposita.

Salvis iuribus

Roma, li 11/02/2014

Avv. Salvatore Russo

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

- 1. IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

- 2. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato *ope legis* presso gli **uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

- 3. D'ALESIO LOREDANA**, residente in Aquino (FR), nella Via G. Marconi snc, CAP 03031